



Taviano

Città dei Fiori
(Lecce – Italy)

N.
Data

13
29/08/2024

ORDINANZA SINDACALE Settore Commercio - Attività Produttive

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE IN MATERIA DI LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI SONORE E PER LA TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA CONNESSE A FORME DI SPETTACOLO E DI INTRATTENIMENTO MUSICALE NEI PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITÀ SIMILARI, NONCHE' IN EVENTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.

IL SINDACO

Premesso che l'inquinamento acustico viene percepito come una delle maggiori cause di disturbo della vita dei cittadini, i quali, reclamando il diritto alla salute, alla quiete ed al riposo notturno, chiedono interventi tesi alla limitazione degli effetti derivanti da sorgenti sonore potenzialmente inquinanti;

Valutato che la tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti di vita, interni ed esterni, risulta indispensabile ai fini della salvaguardia della salute pubblica;

Considerato l'alto valore che la silenziosità assume per un'eccellente rigenerazione psicofisica della persona umana;

Preso atto delle numerose lamentele pervenute dalla cittadinanza, inerenti la problematica degli schiamazzi, dei frastuoni e dei rumori molesti derivanti da intrattenimenti musicali e/o sorgenti sonore, e, più in generale, in luoghi di ritrovo e di aggregazione;

Preso atto che l'effettuazione delle attività rumorose di intrattenimento e/o allietamento, esercitate in pubblici esercizi e attività similari, sia nei locali chiusi che

sulle aree di pertinenza e all'aperto, deve sempre essere preceduta dalla presentazione della documentazione di previsione d'impatto acustico, come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, sia che si concretizzano mediante l'uso di apparecchi elettronici, sia mediante le esecuzioni musicali, anche dal vivo, con o senza l'ausilio di cantanti;

Ravvisato, che tali iniziative ed attività, in quanto comportanti emissioni sonore significative, possono incidere negativamente sul diritto al riposo delle persone, come tale da tutelare, e costituire un fattore scatenante di possibili turbative in materia di quiete, ordine e sicurezza pubblica;

Dato atto che la presente ordinanza si prefigge di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la limitazione dei rumori e la prevenzione e repressione delle sonorità eccedenti o rumori molesti, assicurando fasce orarie di rispetto o inibizione, tali da contemperare le esigenze abitative e di soggiorno con quelle alla libera circolazione delle persone e eventi di svago;

Ravvisata la necessità di provvedere alla salvaguardia della salute pubblica sotto il profilo della tutela all'inquinamento acustico negli ambienti di vita ed evitare interferenze negative sulla serena convivenza della cittadinanza, creando disagi psicofisici soprattutto fra le persone più deboli, anziani e bambini;

Atteso che è concessa ai Sindaci la facoltà-dovere di intervento in materia, adottando provvedimenti all'uopo, in qualità di Ufficiali di Governo, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, al fine di prevenire più gravi e concreti pericoli che possano minacciare la pubblica incolumità;

Ritenuto doveroso intervenire con strumenti a salvaguardia degli interessi sia individuali che collettivi, al fine di contemperare esigenze commerciali, il diritto di riunione, la tutela della salute e la sicurezza urbana, interessi tutti tutelati dalla serena ed ordinata convivenza tra i componenti della società;

Ritenuto, altresì, di dover garantire il rispetto e la tutela preventiva della quiete pubblica e privata, nonché salvaguardare la popolazione residente da possibili fenomeni

derivanti dall'inquinamento acustico prodotto da spettacoli, intrattenimenti musicali e attività similari;

Ritenuto, altresì, di procedere ad un equilibrato e necessario riordino della disciplina, stante i numerosi, frammentari e risalenti provvedimenti in materia sopra richiamati e, per l'effetto, modificare i limiti orari e le prescrizioni inerenti le emissioni sonore e le modalità di svolgimento delle attività rumorose di cui in trattazione;

Visti, in particolare:

- l'art. 659 c.p. "*Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone*";
- il D.P.C.M. 1/3/1991 "*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*" e successive circolari esplicative;
- il D.P.C.M. 14/11/1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*";
- il D.P.C.M. 16/4/1999 n. 215 "*Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi*";
- il D. Lgs. 59/2010 "*Attuazione della direttiva 2006/1123/CE*", relativa ai servizi nel mercato interno che, pur enunciando il principio di massima libertà di impresa e di iniziativa economica privata, non esclude la possibilità di porre vincoli se finalizzati alla tutela degli interessi pubblici e, quindi, giustificati da motivi imperativi di interesse generale, secondo principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione e che detti motivi imperativi di interesse generale sono ben individuati nell'art. 8, comma 1, lett. h) ed attinenti, tra gli altri, "*all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, all'incolumità pubblica, alla sanità pubblica, alla sicurezza stradale ... (omissis)...., alla tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano ... (omissis)...., alla conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, agli obiettivi di politica sociale e di politica culturale*";
- l'art. 50 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la Legge del n. 48 del 18 aprile 2017 "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*";
- il R.D. 773 del 18 giugno 1931 T.U.L.P.S. ed il relativo regolamento di esecuzione;
- la Legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995;
- la Legge Regione Puglia n. 3 del 10 febbraio 2002 "*Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico*";
- la Legge Regione Puglia n. 24 del 16 aprile 2015 "*Codice del Commercio*" che disciplina anche le attività di somministrazione di alimenti e bevande;

ORDINA

**PER LE FINALITÀ DI PREVENZIONE E TUTELA
DELLA QUIETE, DELLA INCOLUMITÀ PUBBLICA E
DELLA SICUREZZA URBANA**

che:

le attività rumorose, in occasione di **attività di intrattenimento e/o allietamento**, esercitate in **pubblici esercizi e attività similari**, svolte con l'utilizzo di impianti elettroacustici o di diffusione sonora ovvero mediante esecuzioni musicali, anche dal vivo, con o senza l'ausilio di cantanti, esercitate sia nei locali chiusi che all'aperto o con rumore comunque direttamente percepibile all'esterno, sia su area di pertinenza del locale che su area data in concessione dal comune, che sono fonti o causa diretta, ovvero mediata, di fatti e situazioni quali schiamazzi, assembramenti chiassosi, rumori molesti, frastuono, baccano, etc.:

DEVONO RISPETTARE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI

1. ORARIO DI SVOLGIMENTO:

- 1) da Lunedì a Venerdì dalle ore **10,00** alle ore **12,30** e dalle ore **17,00** alle ore **24:00**;
- 2) Sabato, Domenica, Festivi e Prefestivi dalle ore **10,00** alle ore **12,30** e dalle ore **17,00** alle ore **00.30** della giornata successiva;
- 3) dal 21 GIUGNO al 31 AGOSTO sarà rispettato il seguente orario: Sabato, Domenica, Festivi e Prefestivi dalle ore **10,00** alle ore **12,30** e dalle ore **17,00** alle ore **1.00** della giornata successiva;

2. MODALITA' DI SVOLGIMENTO

- 4) non devono comunque essere tali da arrecare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone;
- 5) devono sempre essere precedute dalla presentazione della documentazione di previsione d'impatto acustico, come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, sia che si concretizzano mediante l'uso di apparecchi elettronici, sia mediante le esecuzioni musicali, anche dal vivo, con o senza l'ausilio di cantanti;
- 6) il rumore prodotto dall'attività non deve superare i limiti di emissione sonora previsti dalla legge regionale n. 3 del 10/02/2002 "*Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico*" nell'ambito della zonizzazione e

classificazione acustica del territorio comunale disciplinata dalla medesima legge.

Gli **orari determinati** dalla presente Ordinanza potranno subire ulteriori restrizioni, anche in riferimento soltanto ad uno o più esercizi, per motivi di ordine pubblico, interesse collettivo o per particolari motivi di disturbo alla quiete pubblica.

È comunque possibile per L'Ente Comunale autorizzare, in via straordinaria e su specifica istanza motivata, spettacoli ed intrattenimenti musicali **in deroga** agli orari sopra individuati, e sempre nel rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico.

La presente ordinanza **ha effetto** a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul Sito internet Istituzionale dell'Ente, reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale

Le precedenti ordinanze comunali in materia, sono abrogate e sostituite dalla presente.

DISPONE

fatti salvi i reati in cui il trasgressore possa essere incorso e l'eventuale adozione di provvedimenti specifici, per finalità cautelari o interdittive:

- i trasgressori che violano anche una soltanto delle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti con sanzione amministrativa di cui al richiamato art. *7bis* del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 pari ad **€ 200.00**;
- i medesimi trasgressori, in caso di seconda violazione all'interno dello stesso anno solare, saranno puniti con sanzione amministrativa di cui al richiamato art. *7bis* del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 pari ad **€ 350.00**, oltre **all'immediata sospensione dell'attività del pubblico esercizio per un periodo da 1 a 7 giorni**;
- i medesimi trasgressori, dalla terza violazione all'interno dello stesso anno solare, saranno puniti con sanzione amministrativa di cui al richiamato art. *7bis* del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 pari ad **€ 500.00**, oltre **all'immediata sospensione dell'attività del pubblico esercizio per un periodo da 8 a 15 giorni**.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, saranno applicate le disposizioni della Legge 689/1981 e ss.mm.ii.;

AVVERTE

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 è possibile impugnare il presente provvedimento:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Puglia (legge 6/12/1971 n. 1034);
- oppure, alternativamente, entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica (legge 24/11/1979 n. 1199);

Si comunica che, responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/1990, è il responsabile del Settore Sviluppo Economico – pec: suap.comune.taviano@pec.rupar.puglia.it

DISPONE INOLTRE

che il presente provvedimento venga trasmesso:

- all'Ufficio Segreteria, per la pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet istituzionale dell'Ente.

Per quanto di rispettiva competenza e per l'attività di vigilanza:

- al Responsabile del Comando di Polizia Locale;
- al Comando Stazione Carabinieri di Taviano;
- alla Legione Carabinieri "Puglia" – Compagnia di Casarano.

Sindaco
GIUSEPPE TANISI / ArubaPEC S.p.A.
(atto firmato digitalmente)